



**TRIBUNALE DI VENEZIA**  
**PRECISAZIONE DEL DEBITORE**

Per il signor **Meneghini Davide**, nato a Venezia il 27.07.1967, ed ivi residente in Via Volturmo 6/E, C.F. MNGDVD67L27L736X, rappresentato e difeso dall' avv. Cristiano Coppi del Foro di Venezia, c.f. CPPCST73C29L736U, fax 041.4767756, p.e.c. cristiano.coppi@venezia.pecavvocati.it, come da mandato in calce alla proposta di accordo depositata in data gennaio 2017, e domiciliato ai fini della presente procedura, presso il suo studio in Spinea (VE), Via Roma n. 147, nel proc. ex artt. 7 e ss l. 27.1.12 n. 3, r.g. 1/17 Giudice: dott.ssa Zanon

premessi che:

- l'istante in data 19 gennaio 2017, ha depositato innanzi al Tribunale di Venezia, proposta di accordo ai sensi dell'art. 7, comma I, legge 27.1.12 n. 3, sottoscritta anche dalla madre Del Guerra Maria Adelaide, per gli effetti di cui al successivo art. 8, comma II;
- con provvedimento del 23 febbraio 2017 il Tribunale di Venezia ha disposto la comunicazione della proposta ai creditori a cura dell'organismo di composizione della crisi, fissando l'udienza di comparizione per il 19 aprile 2017;
- il professionista incaricato Dott.ssa Pola Cella ha provveduto ad effettuare la comunicazione di cui all'art. 10 della citata legge a tutti i creditori, nel rispetto dei termini ivi indicati;
- in particolare nella proposta comunicata, veniva previsto il versamento in favore della società Ifis s.p.a., in qualità di creditore chirografario,

dell'importo pari al 20% sulla somma di euro 12.645,71, in virtù del contratto di finanziamento n. 10393019435150, di cui euro 12.497,55 quale capitale residuo, ed euro 148,16 a titolo di interessi al tasso legale dalla data della cessione, il tutto in forza di precisazione del credito effettuata dalla medesima Ifis s.p.a., su espressa richiesta dell'organismo di composizione della crisi;

- a fronte della proposta comunicata nei termini ad Ifis s.p.a., quest'ultima non faceva pervenire alcuna dichiarazione sottoscritta di consenso alla proposta come eventualmente modificata, nel termine di dieci giorni prima dell'udienza, così come previsto dal primo capoverso dell'art. 11 comma 1 l. legge 27.1.12 n. 3;

- pertanto la proposta formulata, si deve intendere accettata nei termini in cui è stata comunicata ad Ifis s.p.a., ai sensi del secondo capoverso del medesimo art. 11 comma 1 l. legge 27.1.12 n. 3;

- solo successivamente, in data 13 aprile 2017, Ifis s.p.a. inviava all'organo di composizione della crisi, una comunicazione del seguente tenore:”  
*Gent.le dott.ssa Cella, facendo seguito alla Sua comunicazione a mezzo pec, del 01 marzo u.s., la presente per comunicarLe che quanto indicato nella proposta di piano di rientro non corrisponde alle nostre evidenze contabili. Ciò premesso, precisiamo che la scrivente è cessionaria delle seguenti posizioni: Contratto n. 10393019435150, ceduto in data 02/07/14 dalla IUSTITIA FUTURA (ceduto da Fiditalia) per la somma di € 23.126,35=, di cui € 15.003,22= in linea capitale e € 8.102,10=, a titolo di interessi calcolati al tasso contrattualmente previsto, ed € 21,03=, a titolo di spese, in allegato contratto ed estratto conto. Contratto n. 10155009038530,*

*ceduto in data 02/07/14 dalla IUSTITIA FUTURA (ceduto da Fiditalia) per la somma di € 5.658,96=, di cui € 4.179,57= in linea capitale e € 1.478,20=, a titolo di interessi calcolati al tasso contrattualmente previsto, ed € 1,19=, a titolo di spese, in allegato contratto ed estratto conto. Pertanto, in virtù di quanto sopra ed in virtù delle elevate percentuali di stralcio, esprimiamo parere negativo rispetto al piano proposto dal sig. Meneghini.*

\*\*\* \* \*\*\*

Considerato che:

- la comunicazione inviata da Ifis s.p.a. all'organo di composizione della crisi è stata effettuata oltre i termini previsti dall'art. 11, comma I, legge 27.1.12 n. 3. Pertanto la proposta di accordo deve intendersi accettata nei termini in cui è stata comunicata ad Ifis s.p.a..

E' singolare che Ifis s.p.a., affermi che la proposta non corrisponda alle evidenze contabili in suo possesso, quando in realtà è stata la medesima società a precisare il proprio credito, su richiesta dell'organo di composizione della crisi, prima che venisse predisposta la proposta.

In ogni caso, a prescindere dal consenso manifestato da Ifis s.p.a., l'accordo è stato raggiunto con almeno il 60% dei creditori del signor Meneghini, anche ai fini dell'omologa da parte del Giudice.

\*\*\* \* \*\*\*

Un tanto premesso e considerato,  
il signor Meneghini Davide, in uno con la madre Del Guerra Maria Adelaide, la quale ha sottoscritto la proposta di accordo, pur rilevando che il consenso di Ifis s.p.a. non incide sul raggiungimento dell'accordo, e che è

nel potere del Giudice omologare lo stesso, dopo aver risolto ogni contestazione, se si è raggiunta la percentuale di cui all'art. 11, manifesta la propria disponibilità, ove ritenuto necessario ai fini della concessione della predetta omologa, ad integrare l'importo messo a disposizione della medesima Ifis s.p.a. fino al raggiungimento del 20% della somma di euro 28.785,31, pari al credito indicato nella comunicazione del 13 aprile 2017, e quindi euro 5.757,062.

Nessuna modifica verrà effettuata in relazione agli importi messi a disposizione degli altri creditori, che rimarranno i medesimi risultanti dalla proposta già accettata.

Con osservanza.

Spinea, li 26 aprile 2017

Davide Meneghini



Maria Adelaide Del Guerra

Maria Adelaide Del Guerra

Avv. Cristiano Coppi



Notificata a d.c. il 26/4

l. agli atti:  
in comunicazione all'organismo di  
composizione della crisi, data ma  
scadenza, affinché provveda  
ex art. 12 comma 1 L. 3/12  
venendo 2.5.17  
1094.  
Moran

